

**DETERMINA 16 Fascicolo n. GU14/750439/2025**

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX/ ILIAD ITALIA S.P.A.**

**IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA**

**VISTA** la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

**VISTA** la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

**VISTO** il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante, "Codice delle comunicazioni elettroniche, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48, recante "Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche".

**VISTA** la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori", di seguito denominato Regolamento sugli indennizzi, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

**VISTA** la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 332/24/CONS dell'11 settembre 2024;

**VISTA** la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante "Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche", di seguito Regolamento, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/23/CONS;

**VISTO** l'Accordo quadro vigente tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome;

**VISTO** il Decreto del Segretario generale n. 617 del 9 agosto 2022 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Cinzia Guerrini l'incarico di responsabile del Settore "Assistenza al Difensore Civico e ai Garanti. Assistenza generale al CORECOM. Biblioteca e documentazione", con decorrenza 1° ottobre 2022;

**VISTA** la "Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati Regionali per le comunicazioni tra L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana" sottoscritta in data 27 luglio 2023 e in particolare l'art. 5, comma 1, lett. e);

**VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 giugno 2023, n. 105 recante: "Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM). Ricostituzione";

**VISTO** il vigente Accordo Quadro concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, conforme al testo approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 427/22/CONS, con decorrenza 1° gennaio 2023;

**VISTA** la legge regionale Toscana 25 giugno 2002, n. 22 "Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato Regionale per le Comunicazioni", in

particolare l'art. 30, e il "Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni" (ex art. 8 legge regionale 1° febbraio 2000, n. 10);

**VISTA** l'istanza dell'utente XXX, del 05/05/2025 acquisita con protocollo n. 0110515 del 05/05/2025;

**VISTA** la relazione istruttoria del Responsabile dell'istruttoria;

**VISTI** gli atti del procedimento;

**CONSIDERATO** quanto segue:

### **1. La posizione dell'istante.**

L'istante, titolare di un contratto privato relativo all'utenza mobile n. 338420xxxx con l'operatore Iliad Italia S.P.A., di seguito Iliad, lamenta disservizi sulla linea e la mancata risposta al reclamo.

In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento e nella documentazione allegata, ha dichiarato quanto segue:

- il 3 dicembre 2024 contattava il 177 per rappresentare all'operatore *"un malf funzionamento della rete telefonica sul mio cellulare"*;
- in particolare, segnalava *"problematiche nell'effettuare chiamate e navigare sul web utilizzando la connessione dati"* sia con la tecnologia 5G che con il 4G, precisando che *"per sbloccare la situazione dovevo attivare sul mio telefono la modalità aereo, per poi disattivarla e solo così il telefono riprendeva a funzionare regolarmente per poi smettere nuovamente di funzionare fino al ripetersi dell'azione descritta"*;
- stante il persistere della problematica segnalata telefonicamente, in data 11 dicembre 2024 inviava una prima pec di reclamo *"alla quale non ho mai ricevuto riscontro"* e, pertanto, inoltrava due ulteriori pec, rispettivamente il 10 gennaio 2025 e il 6 febbraio 2025;
- ad ognuna delle predette pec *"allegavo prove video e foto di quanto lamentavo, facendo vedere la procedura che seguivo"*;
- nello specifico, con la prima pec datata 11 dicembre 2024, rappresentava che *"il 3 dicembre u.s. contattavo il 177 per segnalare una impossibilità di effettuare chiamate e utilizzare la connessione dati. Spiegavo all'operatrice che, seppur avessi segnale 5g, non riuscivo a ricevere/effettuare chiamate e non era possibile utilizzare la connessione dati. Per sbloccare la situazione dovevo attivare la modalità "aereo" sul telefonino, disattivarla e poi il telefono riprendeva a funzionare regolarmente, per poi smettere nuovamente di funzionare fino al ripetersi dell'azione sopra descritta. Come spiegavo all'operatrice, una volta disattivata la modalità "aereo" il telefono si collegava per qualche secondo alla linea 4g per poi ritornare nuovamente alla 5g. Qualche minuto di operatività e il problema si ripresentava. L'operatrice supponeva che poteva esserci qualche problema sulla rete e che avrebbe aperto segnalazione comunicandomi che nell'arco di 48 sarei stato contattato per comunicarmi l'esito dell'indagine. Il giorno 6 dicembre u.s., trascorse le 48 ore, non avendo ricevuto nessuna telefonata in merito ricontattavo il 177 e mi veniva riferito che i tecnici non avevano ancora chiuso la segnalazione invitandomi ad attendere altre 48 ore. Ad oggi, 11 dicembre, la situazione non è cambiata; il disservizio è ancora non risolto. Infatti, sempre in data odierna, l'operatrice 760xxxx ha aperto un reclamo avente numero #M37xxxx"*;
- sempre nella medesima pec specificava che *"la problematica avviene sia nella zona di xxx, dove vivo, sia a xxx, dove lavoro"*;

- nella pec successiva del 10 gennaio 2025 ribadiva che *“la problematica lamentata con la precedente pec è tutt’ora presente come da prove fotografiche allegate”*.

In data 5 maggio 2025 l’istante esperiva nei confronti dell’operatore Iliad tentativo obbligatorio di conciliazione presso il CoReCom Toscana, tentativo che si concludeva con verbale attestante il fallimento dello stesso.

Sulla base della suesposta descrizione dei fatti e per un importo complessivo stimato in euro 631,50 l’istante ha presentato le seguenti richieste:

- i) *“la corresponsione, ai sensi dell’art. 12 del Regolamento sugli Indennizzi, dell’indennizzo pari a euro 2,50 per ogni giorno di ritardo dopo il 45esimo. Ad oggi, 3 aprile 2025, sono 68 giorni di ritardo/mancato riscontro al reclamo per un importo pari a 170 euro. A seguito del mancato accordo in UG, preciso che l’importo è salito a 172,50 in virtù della risposta alla pec giunta il 4 aprile 2025”*;
- ii) *“l’indennizzo ai sensi dell’art. 6 comma 2 del Regolamento sugli Indennizzi, pari a 3 euro per ogni giorno di discontinua erogazione del servizio. Dal giorno 3 dicembre 2024 ad oggi sono 121 giorni che corrispondono a 363 euro. A seguito del mancato accordo in UG l’importo è salito ad euro 459,00”*.

## **2. La posizione dell’operatore.**

La società Iliad, nell’ambito del contraddittorio, ha depositato in data 17 giugno 2025 memoria difensiva con documentazione allegata, nella quale ha dichiarato quanto segue:

- *“tutti i reclami presentati dall’utente sono stati regolarmente presi in carico, lavorati e riscontrati nei tempi previsti, in conformità all’art. 8, comma 4 della Delibera Agcom 179/03/CSP, che consente il riscontro anche mediante canali diversi dalla PEC”*;
- nello specifico, rappresentava che *“in data 03/12/2024 e 06/12/2024, l’utente ha contattato il servizio clienti al 177 per segnalare problematiche di copertura rete e disservizi nelle chiamate. Sono stati forniti i relativi supporti tecnici, invitando l’utente ad effettuare vari test (verifica aggiornamento dispositivo e segnalazione di zona, roaming ON, APN Iliad, Ricerca Rete Automatica, 4G automatico) ed a seguito di tali verifiche, non sono emerse anomalie di alcun tipo”*;
- ancora *“in data 11/12/2024, l’utente ha trasmesso reclamo (M37xxxx), riscontrato il giorno seguente 12/12/2024 con esito negativo, non essendo emerse anomalie sulla linea; l’utente è stato nuovamente invitato ad eseguire i test specifici”*, così come *“in data 16/12/2024, è stato presentato nuovo reclamo (M37xxxx), riscontrato il 17/12/2024 con esito analogo e nuove indicazioni operative”*;
- successivamente *“in data 15/01/2025, una nuova comunicazione dell’utente ha dato luogo al reclamo M38xxxx, lavorato e riscontrato il 17/01/2025”* e *“in data 06/02/2025, ulteriore comunicazione ha generato la pratica M38xxxx, riscontrata tempestivamente a mezzo pec il 06/02/2025”*;
- infine *“in data 04/04/2025, in occasione della procedura di conciliazione UG/744893/2025, è stato fornito ulteriore riscontro formale a mezzo pec”*;
- quanto al malfunzionamento del servizio, specificava che *“dalla verifica della linea mobile n. 338420xxxx non risultano anomalie tecniche nei periodi indicati. La documentazione tecnica MOBO dimostra traffico voce e dati regolare e continuativo per tutto il periodo oggetto di contestazione: sono presenti chiamate in entrata e in uscita, connessioni a Internet e sms”*, pertanto *“risulta che il cliente nel periodo in questione ha regolarmente usufruito del servizio voce e dati. Pertanto, non risultano fondati i presupposti per l’indennizzo ex art. 6 del Regolamento indennizzi”*;

- richiamava *“la Delibera n. 5/18/CORECOM Abruzzo, secondo cui: “...il servizio di telefonia mobile non garantisce una copertura continua e uniforme in ogni area del territorio nazionale, in quanto la qualità del servizio dipende da molteplici fattori esterni (morfologia, copertura indoor, dispositivi, congestione di rete)” nonché quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto di Iliad, le quali specificano che il servizio è offerto secondo le regole della best effort, con la massima velocità disponibile compatibilmente con le condizioni tecniche e ambientali, e che non è garantita una copertura uniforme su tutto il territorio nazionale. In ogni caso, risulta che il cliente nel periodo in questione ha regolarmente usufruito del servizio voce e dati”;*
- quanto alla richiesta di indennizzo per mancata risposta al reclamo, precisava che *“anche volendo ipotizzare un ritardo nella risposta a uno dei reclami (dal 24/01/2025 al 07/02/2025), il ritardo massimo riscontrabile è di 14 giorni, con un indennizzo pari ad euro 35,00 (2,50 euro per ciascun giorno di ritardo), importo peraltro già comunicato in sede di conciliazione e per il quale la Società ha offerto disponibilità transattiva”.*

Alla suddetta memoria, l'operatore ha allegato i seguenti documenti:

- due schermate estratte dai propri sistemi aziendali relative all'anagrafica dell'istante e al dettaglio del traffico voce e dati per il periodo contestato;
- le risposte fornite ai reclami;
- la sintesi contrattuale dell'offerta TOP 250 PLUS;
- le Condizioni Generali di contratto;
- la Carta dei Servizi.

L'operatore ha concluso, quindi, chiedendo nel merito il rigetto delle domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto.

### **3. Replica dell'istante**

La parte istante ha fatto pervenire, nei termini stabiliti dal vigente Regolamento, una nota di replica con la quale ha precisato quanto segue:

- dichiarava di non aver ricevuto alcuna risposta ai reclami presentati. Relativamente *“alla pec del giorno 06/02/2025, a parere dello scrivente, la stessa non può essere presa in considerazione come “riscontro ricevuto” in quanto la stessa comunicava solo che avevano già fornito risposte mezzo mail (mai ricevute) senza fornire ulteriori ed utili riscontri alla problematica nonostante avessi risposto di non aver ricevuto nessuna comunicazione alla mail associata all'utenza”;*
- quanto al malfunzionamento lamentato, precisava che, i documenti prodotti dall'operatore consistono nel *“dettaglio chiamate effettuate negli ultimi mesi della data di attivazione della SIM, nelle ricariche effettuate e nei servizi attivati - dal 2018 ad oggi. Infatti, per quanto riguarda il dettaglio traffico effettuato, dalle “prove” che il gestore fornisce, si evince chiaramente quanto segue: nei mesi che prende in considerazione, 5 mesi da dicembre ad aprile, sono state effettuate nel totale 329 chiamate, per un media giornaliera di 2 chiamate al giorno. Se il gestore avesse approfondito i propri “controlli”, invece di provare a dimostrare le infondatezze di quanto lamentavo, avrebbe appurato che diverse chiamate sono reiterazione di quella iniziale, molto probabilmente perché, come ho sempre affermato, la chiamata veniva interrotta per problematiche di rete”;*
- nello specifico, analizzando i documenti prodotti dall'operatore, evidenziava che *“nel mese di dicembre la maggior parte delle chiamate sono reiterate (stesso giorno e stesso orario) per problemi di rete. La stessa problematica avviene per i successivi mesi. In aggiunta, per quanto riguarda la sezione “dati” affermano che ho avuto un consumo di circa 50GB al mese che, in considerazione dei 250GB mensili che ho, corrispondono a*

*circa il 20% della totalità. Questo dato potrebbe avvalorare la mia rimostranza del disservizio lamentato”;*

- *sottolineava altresì che “il caso in questione riguarda problematiche di segnale mobile intermittente in zone normalmente coperte, rete dati mobile che si sconnette o rallenta drasticamente in modo ripetuto, chiamate interrotte o che non si avviano, difficoltà persistente a navigare, inviare sms o ricevere chiamate”;*
- *ritenendo che la causa dei malfunzionamenti potesse essere riconducibile a problematiche sulla “sim fisica, chiedeva il passaggio ad una sim elettronica”;*

Parte istante ha concluso respingendo le argomentazioni presentate nella memoria di controparte e riportandosi alle conclusioni rassegnate, per un indennizzo complessivo stimato in euro 672,50.

#### **4. Motivazione della decisione.**

Alla luce di quanto emerso nel corso dell’istruttoria, le richieste formulate dall’istante possono essere parzialmente accolte, come di seguito precisato.

Nel merito.

##### Sull’erogazione irregolare dei servizi sulla sim mobile.

L’istante lamenta *“un malfunzionamento della rete telefonica sul cellulare n. 338420xxxx”*, con problematiche inerenti sia il traffico voce che dati. Di contro, Iliad eccepisce che *“dalla verifica della linea mobile n. 338420xxxx non risultano anomalie tecniche nei periodi indicati”*.

La doglianza dell’istante *sub ii)*, volta ad ottenere un indennizzo *ex art. 6, comma 2, del Regolamento sugli Indennizzi*, non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

Per quanto riguarda l’erogazione discontinua dei servizi sulle sim mobili, secondo l’orientamento espresso anche dall’Autorità (si vedano le delibere Agcom n. 69/16/CIR e n. 20/19/CIR), occorre fare riferimento alla stessa natura del servizio di somministrazione di telefonia mobile che, così come indicato nelle condizioni generali di contratto e nella carta servizi, consente al titolare dell’utenza la possibilità di fruire del servizio telefonico nella quasi totalità del territorio nazionale ed internazionale, fermo restando che in alcune zone territoriali è possibile che il servizio sia meno efficiente a causa della debolezza del segnale derivante da svariati motivi.

A tal proposito, non esiste alcun obbligo volto a garantire la totale copertura territoriale dei propri servizi. Diversamente da quanto avviene per i contratti relativi alla telefonia fissa dove è ben circoscritto il luogo di esecuzione della prestazione, per la telefonia mobile il gestore non è nelle condizioni di sapere il luogo di esecuzione del contratto, ben potendo il luogo dell’acquisto, la residenza dell’acquirente, nonché l’effettiva zona dell’uso del credito corrispondere a luoghi geograficamente distinti. Pertanto l’operatore assicura e pubblicizza una copertura territoriale dei propri servizi progressivamente estesa ma mai, una certa e totale copertura.

Ciò premesso e considerato, nel caso di specie l’operatore, a fronte della contestazione dell’istante relativa a *“problematiche nell’effettuare chiamate e nel navigare in internet”*, ha comunque fornito prova della corretta e continua erogazione del servizio sull’utenza n. 338420xxxx, producendo il relativo dettaglio del traffico, che l’istante ha contestato in sede di controrepliche.

Analizzando tale documento, emerge un flusso di chiamate quasi giornaliero dal mese di dicembre 2024 al mese di aprile 2025, ossia nel periodo interessato dal contestato disservizio, durante il quale anche le chiamate verso i medesimi numeri risultano spesso di durata significativa e tra loro distanziate di diverse ore, nonché un consumo medio dei dati internet di 50 giga al mese. Alla luce delle considerazioni sopra riportate, il dettaglio del traffico prodotto evidenzia, quindi, l’effettiva erogazione e fruizione del servizio, senza periodi di interruzione.

Di contro, dagli screen allegati dall'istante nella pec di reclamo e nella nota di controreplica, risultano episodi di connessione lenta e debole, sia nell'invio di messaggi WhatsApp che nel caricamento di pagine relative a siti internet. Ciò, tuttavia, è da considerarsi come caratteristica insita alla stessa tipologia di servizio di telefonia mobile che, come sopra precisato, può essere meno efficiente in alcune zone territoriali a causa della debolezza del segnale.

Pertanto, la richiesta avanzata dall'istante non può trovare accoglimento.

#### Sulla mancata risposta ai reclami.

L'istante lamenta la mancata risposta ai reclami, mentre l'operatore precisa di aver risposto e gestito tutti i reclami ricevuti.

La richiesta dell'istante sub i), volta ad ottenere un indennizzo ai sensi dell'art. 12 del Regolamento sugli Indennizzi, può essere accolta nei termini di seguito esposti.

Dall'esame della documentazione in atti, risulta che l'istante ha contattato il servizio clienti di Iliad per aprire le segnalazioni con codici n. M38xxxx, n. M38xxxx, n. M37xxxx e n. M37xxxx, nonché inviato due pec di reclamo, rispettivamente in data 11 dicembre 2024 e 10 gennaio 2025, al fine di segnalare i disservizi patiti sull'utenza n. 338420xxxx. Per quanto entrambe le pec citate siano state prodotte dall'istante sguarnite della relativa ricevuta di avvenuta consegna, si ha contezza della loro ricezione da parte dell'operatore in quanto affermato da Iliad nella propria memoria difensiva.

Quanto alle risposte prodotte dall'operatore, si evidenzia che il primo riscontro del 13 dicembre 2024 è stato inviato per mail, modalità che di per sé non ne prova la ricezione da parte del destinatario. Tanto più che l'istante ha dichiarato di non averla ricevuta. La seconda comunicazione, ossia la pec datata 6 febbraio 2025 e corredata della ricevuta di avvenuta consegna, invece, non può essere considerata una risposta adeguatamente motivata come richiesto dalla vigente normativa, in quanto l'operatore si è limitato a comunicare all'utente che *“la Sua richiesta è stata già presa in gestione dal Servizio Utenti. Relativamente all'esistenza, in capo alla Società, di un obbligo di riscontrare a mezzo PEC le comunicazioni pervenute attraverso tale canale di contatto, Iliad è infine a confermarLe che ai sensi dell'Art. 8, comma 4 della Delibera AgCom 179/03/CSP, è sì obbligata a riscontrare per iscritto i reclami in caso di rigetto, ma non a procedere a tale riscontro mediante PEC. I reclami da Lei esposti precedentemente tramite il Servizio Utenti e a mezzo PEC, M37xxxx - M37xxxx e M38xxxx, sono stati debitamente riscontrati in data 12 dicembre 2024, 17 dicembre 2024 e 17 gennaio 2025 sul Suo indirizzo email associato all'utenza”*.

Pertanto, l'unica risposta effettivamente fornita all'istante è la pec del 4 aprile 2025, corredata della relativa ricevuta di avvenuta consegna, nella quale l'operatore informa compiutamente l'utente che *“sui propri sistemi non è presente alcuna evidenza in ordine ai presunti malfunzionamenti che avrebbero interessato l'utenza 338420xxxx nel periodo da Lei indicato, durante il quale la già menzionata utenza risulta essere stata regolarmente utilizzata. La Società è altresì a confermare che il servizio di connessione alla rete viene fornito all'utenza con la massima velocità disponibile, che può variare sulla base di molteplici fattori, tra cui si riportano a titolo meramente esemplificativo la congestione di rete, il dispositivo scelto dall'utente per usufruire del servizio e il luogo di utilizzo (in alcune aree, potrebbero riscontarsi problemi di ricezione del segnale, in particolare indoor). In forza di quanto sopra, la Società è pertanto a comunicare l'impossibilità di corrispondere un indennizzo, e la chiusura dei reclami M38xxxx, M38xxxx, M37xxxx e M37xxxx. La Società è infine a confermarLe che la Sua richiesta sarà analizzata e gestita in sede conciliativa, poiché presenta il medesimo oggetto dell'Istanza di Conciliazione da Lei promossa in data 03/04/2025 (Procedimento UG/744893/2025)”*.

Ciononostante, la menzionata comunicazione risulta fornita tardivamente rispetto a quanto previsto dalla Carta dei Servizi dell'operatore, che prevede un termine di 45 giorni per la risposta ai reclami. Di conseguenza, trova applicazione l'art. 12 del Regolamento sugli Indennizzi, in forza del quale *“l'operatore, se non fornisce risposta al reclamo entro i termini stabiliti nella carta dei servizi*

*o dalle delibere dell'Autorità, è tenuto a corrispondere al cliente un indennizzo pari ad euro 2,50 per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di euro 300”.*

Quanto al periodo indennizzabile, si individua il *dies a quo* nel 25 gennaio 2025, detratto il tempo contrattualmente e normativamente previsto per la risposta al reclamo dell'11 dicembre 2024, e il *dies ad quem* nel 4 aprile 2025, data di effettivo riscontro.

In virtù di quanto sopra esposto, l'istante ha diritto ad un indennizzo di euro 172,50 (centosettantadue/50) per i 69 giorni di ritardata risposta al reclamo, importo determinato secondo il parametro di euro 2,50 *pro die*.

## **DETERMINA**

- Iliad Italia S.P.A. in parziale accoglimento dell'istanza del 05/05/2025, è tenuta a corrispondere in favore dell'istante, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, con le modalità di pagamento indicate in istanza, la somma complessiva di euro 172,50 (centosettantadue/50), maggiorata degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, a titolo di indennizzo per la ritardata risposta al reclamo.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, comma 12, del Codice.

Resta salva la possibilità per le parti di agire in sede giurisdizionale per il riconoscimento del maggior danno, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all'Allegato A alla delibera 203/18/CONS.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente determina è comunicata alle parti attraverso la piattaforma ConciliaWeb e pubblicata sui siti web dell'Autorità e del Corecom.

Il Responsabile della Struttura

Cinzia Guerrini

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del “Codice dell'Amministrazione Digitale” (D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)